



Due ruote in città - Via di Sottoripa, 1A/39 - 16124 Genova (GE) - Tel. e Fax. 010/8608250
www.dueruoteincitta.com - 2ruote_point@fastwebnet.it

PROMEMORIA

TASSA DI CIRCOLAZIONE MOTO D'EPOCA IN LIGURIA

Nel 2000, anno di emanazione della legge 342, i collezionisti di moto e veicoli d'epoca videro finalmente parificare i diritti dei mezzi più che ventennali con quelli di oltre 30 anni, purché essi risultassero di particolare interesse storico, secondo i criteri contenuti nella suddetta legge e riportati in un apposito elenco stilato ed aggiornato di anno in anno da ASI ed FMI.

Dapprima, mancando un'apposita Legge Regionale, i collezionisti applicarono quella Nazionale, che prevedeva per tali mezzi il pagamento in via forfetaria, solo in caso di effettiva circolazione, di una tassa in forma ridotta.

Successivamente la Regione Liguria ha finalmente recepito tale legge, mantenendo per le moto trentennali il pagamento in forma ridotta, ponendo però un ulteriore vincolo per quelle di 20 anni: non solo essere d'interesse storico (come riportato nella legge nazionale), ma essere anche iscritte ad un Registro Storico tenuto da ASI o FMI.

Questo ha creato un ulteriore balzello per i collezionisti che hanno visto sfumare la semplicità e gli obiettivi posti dal legislatore.

La legge 342/00 all'art. 63 al comma 1 recita infatti:

" Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione...omissis..."

Nel comma 2:

" L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica...omissis...;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alla categorie di cui alla lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume."

Nel comma 3 il legislatore sancisce chiaramente quali sono (e quali saranno in futuro) tali veicoli:

" I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente."

Secondo quanto sopra riportato si capisce chiaramente che tutti i motoveicoli rientranti nell'elenco stilato dall'FMI sono da considerarsi d'interesse storico e perciò assoggettati al pagamento in forma ridotta della tassa nel solo caso di effettiva circolazione.



**Due ruote in città - Via di Sottoripa, 1A/39 - 16124 Genova (GE) - Tel. e Fax. 010/8608250
www.dueruoteincitta.com - 2ruote_point@fastwebnet.it**

Anche l'Agenzia delle Entrate ha a suo tempo espresso interpretazione in merito, concludendo che, per effetto dell'art. 63 è stata soppressa la condizione di iscrizione ai registri, che pertanto non è più richiesta, né tantomeno quindi obbligatoria. Nella Circolare Ministeriale n. 81335 si ribadisce che il comma 2 art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che pertanto non è più prevista alcuna iscrizione ai registri storici (siano essi ASI o FMI) per il riconoscimento della storicità.

Indichiamo inoltre la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 270/12/08, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 180/02/08, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 39/1/2008 in merito alle esenzioni dei veicoli ed alla non obbligatorietà di iscrivere gli stessi ai registri ASI per poter usufruire dei benefici di legge.

Diverse Regioni hanno mantenuto inalterate le caratteristiche della legge 342/00, ampliandone in certi casi i benefici, come ad esempio la Regione Lombardia, in cui i veicoli iscritti ai registri sono esentati, mentre tutti gli altri sono tenuti al solo pagamento forfettario.

Alla luce di quanto sopra riportato l'Associazione chiede, a nome dei soci e dei possessori di veicoli d'interesse storico della nostra Regione:

- l'applicazione della legge 342/00 senza nessuna ulteriore vincolo, permettendo così ai possessori di veicoli d'interesse storico con età compresa tra i 20 e i 29 anni il solo pagamento dalla tassa di circolazione forfettaria. Tale tassa dovrà essere pagata dal proprietario il giorno prima della messa in circolazione del veicolo e dovrà essere portata ovviamente con sé come attestazione di pagamento ed avrà valore nell'anno solare, indifferentemente dal mese di pagamento;
- per i possessori cui sia stato notificato il mancato pagamento della tassa di proprietà (per aver pagato in forma ridotta o per non aver pagato in quanto veicolo non circolante) che tale atto amministrativo sia ritenuto nullo esentandoli così da eventuali pagamenti di more od interessi passivi.

Alessio Conti

DUE RUOTE IN CITTA'

Genova, 26 gennaio 2009